



Fondo Sociale Europeo

REGIONE SICILIANA

*Assessorato regionale del Lavoro, della
Previdenza Sociale, della Formazione
Professionale e dell'Emigrazione*

Dipartimento regionale della formazione professionale

CAPITOLATO e DISCIPLINARE DI GARA
**“CREAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI OSSERVAZIONE
DEI BISOGNI FORMATIVI REGIONALI E DI PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA
FORMATIVA”**
**PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO
SOCIALE EUROPEO –**
Regione Sicilia - Programma Operativo 2007/2013 – FSE– Asse I – –Adattabilità - ,

CAPITOLATO D'ONERI

Gara con procedura aperta per l'affidamento della "CREAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI OSSERVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI REGIONALI E DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"

DEFINIZIONI

Ai fini della presente gara, si applicano le seguenti definizioni:

"Aggiudicatario" o **"Appaltatore"**: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del Servizio all'esito della presente procedura di gara;

"Capitolato": il presente capitolato d'oneri e disciplinare di gara, che definisce i contenuti fondamentali del Servizio e fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara;

"Codice Appalti": il d.lgs.12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;

"Comitato": il comitato di indirizzo istituito ai sensi dell'art. 9 del Capitolato

"Committente" o **"Amministrazione"** la Regione Sicilia, Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione - Dipartimento Regionale della Formazione Professionale;

"Contratto": il contratto che, all'esito della presente procedura di gara, il Committente stipulerà con l'Aggiudicatario;

"Offerenti" o **"Concorrenti"**: i prestatori di servizi, ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti dal bando di gara che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione;

"Protocollo di legalità": il Protocollo stipulato tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'INAIL, e l'INPS in data 12 luglio 2005;

"Servizio": il servizio di assistenza tecnica descritto nel Capitolato.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Quadro di riferimento

La Regione Sicilia, coerentemente con il protocollo d'intesa sulle Linee guida per l'implementazione delle politiche per la formazione professionale in Sicilia e con gli indirizzi definiti nel proprio Documento di Attuazione Strategica (di seguito anche "DAS") in attuazione del Programma Operativo 2007/2013 Sicilia - Fondo Sociale Europeo Obiettivo Convergenza (di seguito anche "POR FSE"), prevede, sull'Asse I – Adattabilità, una specifica azione finalizzata a sperimentare e mettere a regime un dispositivo attraverso il quale sia costantemente rilevabile il bisogno formativo di ampie fasce della popolazione, sia occupata sia non occupata, assecondando, in tal modo, processi di miglioramento che concorrano a rendere sempre più coerenti e correlati con le necessità del tessuto economico e produttivo gli indirizzi strategici e quelli operativi che danno vita all'offerta formativa regionale.

Il POR FSE ed il DAS, esplicitano chiaramente le difficoltà che si riscontrano nell'intercettare in maniera sistematica i bisogni formativi sia delle imprese, sia dei singoli cittadini, occupati e non.

Questo rappresenta un dato di strutturale debolezza del sistema formativo regionale siciliano. Benché gli strumenti disponibili siano molteplici, sia riferiti a fondi comunitari che a fondi nazionali (*ex* Legge 236/93 e i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua) la proporzione di cittadini, lavoratori ed imprese che beneficiano di interventi formativi con finanziamento pubblico rimane molto modesta rispetto ad un quadro di imprese particolarmente ampio e complesso. Secondo il Rapporto sulla Formazione Continua, 2006, redatto dall'ISFOL, la Regione Sicilia è quella che più marca la distanza tra numero di imprese complessive e imprese che hanno svolto al proprio interno interventi formativi, rappresentando queste ultime solamente il 13,4% del totale. Parimenti, è possibile rilevare come le imprese manifestino una generale insoddisfazione rispetto al fatto che il sistema formativo regionale sia soltanto parzialmente in grado di rispondere efficacemente ai bisogni di competenze di lavoratori in ingresso. Tale stato di fatto implica fenomeni di evidente ritardo nell'adeguamento non solamente delle competenze professionali disponibili per l'impresa, sia in ingresso (disoccupati e inoccupati), che per gli occupati, ma, più in generale, di accesso ai processi innovativi e di ritardo nell'adeguamento dei processi produttivi ed organizzativi imposti dagli attuali livelli di competizione. Tale ritardo interessa, in particolare, la piccola e la micro impresa, che connotano il sistema produttivo regionale, ma non ne è estranea neppure l'impresa di dimensioni medio grandi. Se il fenomeno evidenziato mette in rilievo il dato delle imprese, altrettanto preoccupante è la ricaduta sui lavoratori. La mancata manutenzione delle competenze genera, evidentemente, non solamente un ritardo rispetto all'adeguamento delle competenze riferite ai processi lavorativi in essere ma, soprattutto, una loro rapida obsolescenza che incide in maniera fortemente negativa in termini di spendibilità in altri contesti lavorativi. Ciò riguarda, in primo luogo, i lavoratori a più bassa qualifica e di età più elevata. Di eguale importanza è il tema che interessa, invece, gli inoccupati o disoccupati, il cui ingresso nel mondo del lavoro è condizionato dal possesso di competenze professionali coerenti con quelle che il mercato richiede e che non derivano, come attualmente accade, da processi di formazione che trovano la loro origine in analisi frettolose, spesse volte prive di reali basi di indagine o, ancora peggio, in una ricorrenza, negli anni, di tipologie formative tarate sul tipo di organizzazione che le propone.

Si tratta di una criticità del sistema formativo regionale siciliano che appare largamente dovuta più che alla mancanza di risorse pubbliche dedicate, alla scarsa armonizzazione e integrazione con cui queste vengono utilizzate. Per poter avviare il superamento di tali vincoli, è necessario, in primo luogo, che venga avviata un'azione di confronto tra tutti gli attori interessati al tema della formazione, rivolta sia agli occupati, sia ai disoccupati o inoccupati, delineando, nel contempo, la messa in atto di strumenti operativi che perseguano alcune finalità specifiche. In questo ambito, si colloca la creazione di un *Osservatorio regionale della formazione*, le cui finalità d'azione consistono, principalmente, nel:

- contribuire alla predisposizione di piani formativi di settore, territoriali e/o di impresa, sulla base dei risultati di analisi e ricerche relative ai fabbisogni formativi delle imprese e degli occupati, ovvero dei disoccupati/inoccupati;
- assicurare una puntuale e capillarmente diffusa informazione sulle opportunità di formazione disponibili sul territorio;
- garantire una azione di supporto nell'accesso alle opportunità di finanziamento da parte sia degli enti di formazione, sia delle imprese, ed in particolare le piccole e micro imprese.

Art. 2 Stazione appaltante

1. I recapiti dell'Amministrazione - come sopra definita - sono i seguenti: Regione Siciliana - Assessorato regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione professionale ed Emigrazione - Dipartimento Regionale Formazione Professionale – Area Coordinamento servizi e Affari Generali, via Imperatore Federico, 52, Palermo – Italia. Tel. 091 7070499, fax 091 7070529, e-mail ccimino@regione.sicilia.it, indirizzo internet:

www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/ Responsabile del procedimento: Dott.ssa Concetta Cimino.

2. La documentazione resa disponibile può essere richiesta al numero telefonico 091 7070499, o via fax al numero 091 7070529, o tramite posta elettronica all'indirizzo ccimino@regione.sicilia.it. La documentazione è, inoltre, disponibile all'indirizzo *internet* www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/
3. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando, del Capitolato e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, fino a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di ricezione delle offerte al Responsabile del procedimento.
4. Richieste di informazioni e/o chiarimenti pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
5. Il mezzo di comunicazione da utilizzare per lo scambio di informazioni è la raccomandata con avviso di ricevimento. L'Amministrazione, ove lo ritenga necessario, può effettuare comunicazioni anche a mezzo di telegramma.

Art. 3 Normativa di riferimento

1. La presente gara d'appalto è disciplinata da:
 - a. Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii. (il "Regolamento Fondi");
 - b. Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e ss.mm.ii. (il "Regolamento FSE");
 - c. Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e ss.mm.ii. (il "Regolamento di attuazione");
 - d. Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
 - e. POR FSE, Obiettivo Convergenza, approvato con Decisione della Commissione Europea C/2007/6722 del 18 dicembre 2007;
 - f. Codice Appalti;
 - g. Disposizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato e schema di contratto.

Art. 4 Oggetto dell'appalto

1. La presente gara d'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio relativo alla "CREAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI OSSERVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI REGIONALI E DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA" e servizi connessi.
2. Il Servizio è volto all'attuazione di quanto previsto dall'Asse prioritario I – Adattabilità, obiettivo specifico A) Sviluppare i sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori del POR FSE.
3. Il Servizio prevede, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività:
 - a. raccolta e condivisione di informazioni relative alla programmazione delle diverse risorse utili per il monitoraggio e la valutazione degli interventi realizzati dai diversi

soggetti, anche al fine di elaborare rapporti specifici. L'indagine dovrà riferirsi a dati ed informazioni relative ad interventi di formazione posti in essere sul territorio regionale da diversi soggetti: Regione Sicilia, per quanto riguarda sia la Programmazione FSE che la programmazione della L.236/93 e i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. L'analisi dovrà riguardare almeno il periodo 2005/2009. Tale attività dovrà concretizzarsi in un rapporto di ricerca contenente un'analisi trasversale della complessiva offerta regionale e ed un'analisi specifica per singolo segmento di offerta, che dovrà essere disponibile entro 6 (sei) mesi dall'avvio del Servizio;

- b. promozione e diffusione di specifiche indagini sulle caratteristiche della domanda e dell'offerta di formazione (rivolta a occupati, inoccupati e disoccupati) nel territorio della Regione Sicilia, sulla base dell'analisi di scenario elaborata attraverso le attività di cui alla lettera a). Si tratta di realizzare approfondimenti su base provinciale e di identificare ed analizzare buone prassi di iniziative corsuali, aventi caratteristiche di trasferibilità (settoriale, geografica, ecc.). Tali indagini dovranno consentire di interpretare correttamente le dinamiche della domanda e dell'offerta, in termini di: azioni poste in essere dai recettori della domanda; caratteristiche degli offerenti; grado e livello di solvibilità della domanda, sia per quella espressa, sia per quella inespressa; ricaduta degli interventi in termini di effetti e impatto sulle imprese. Tale attività dovrà concretizzarsi in un rapporto di ricerca contenente, come il precedente, un'analisi trasversale dei principali risultati di ricerca ed un'analisi specifica per singolo segmento di offerta e ambito provinciale. All'interno del rapporto, dovrà essere contenuta anche la raccolta delle buone prassi. L'elaborato finale dovrà essere reso disponibile entro 12 (dodici) mesi dall'avvio del Servizio;
- c. analisi e studio di buone pratiche esistenti a livello nazionale ed internazionale nella definizione dei piani formativi e nella predisposizione di percorsi formativi particolarmente innovativi sotto il profilo delle metodologie didattiche e della valutazione e certificazione dei risultati;
- d. rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi ed elaborazione di almeno un piano formativo per ogni provincia. Ognuno dei piani formativi da predisporre nel periodo di vigenza del contratto dovrà essere riferito al comparto produttivo che assume preminenza e rilevanza strategica di ciascuna specifica realtà provinciale. Ciascun piano formativo dovrà essere espressione non solo di scenari di natura statica (il qui ed ora) ma anche delle evoluzioni nel breve e medio periodo, agendo, in tal modo, come forma di anticipazione dei fabbisogni;
- e. attuazione di attività formative e di aggiornamento professionale a carattere seminariale (anche con impiego di metodi di "progettazione partecipata", quali GOPP, EASW, ecc) in un numero pari ad almeno venticinque attività della durata non meno di otto ore ciascuno. Destinatari di queste attività formative a carattere seminariale è il personale delle amministrazioni regionale/provinciali impegnato nella gestione della formazione professionale e più in generale delle politiche attive del lavoro. Queste attività dovranno interessare anche il personale delle parti economiche e sociali impegnato nella gestione dei Fondi interprofessionali in Sicilia. Attraverso queste attività si tratta di assicurare la condivisione ed il trasferimento delle metodologie di rilevazione dei fabbisogni, di progettazione degli interventi e di realizzazione che sottendono la definizione dei piani formativi di cui al precedente punto;
- f. realizzazione di uno studio di fattibilità sulle modalità (finanziarie, organizzative, ecc.) in grado di assicurare la sostenibilità dell'Osservatorio oltre i termini dell'appalto;

- g. attuazione di attività di informazione, diffusione e pubblicità dei servizi e dei risultati raggiunti, che includa almeno la realizzazione, alimentazione e mantenimento di un sito *web* dedicato all'Osservatorio.

Art. 5 Importo a base di gara

1. L'importo dell'appalto a base di gara per la realizzazione del Servizio è di euro 2.000.000,00 (duemilioni), IVA esclusa.

Art. 6 Luogo di esecuzione del Servizio

1. Il Servizio dovrà essere svolto principalmente nel territorio della Regione Siciliana, codice NUTS: IT G1.

Art. 7 Durata del Servizio

1. Il Servizio ha una durata di 36 (trentasei) mesi e avrà inizio il giorno successivo alla data di stipula del Contratto.

Art. 8 Procedura di Gara

1. L'affidamento del Servizio avviene mediante esperimento di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Codice Appalti, con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice Appalti.

Art. 9 Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti costituiti da:
 - a. imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 34, comma 1, del Codice Appalti;
 - b. imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del Codice Appalti oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice Appalti;
 - c. operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-*bis*) del Codice Appalti, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato.
2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice Appalti.
3. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice Appalti sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
4. Nel caso di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti ("RTI") o consorzi ordinari di concorrenti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI o il consorzio e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo - mandatario - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione della gara.
5. Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistono:
 - a. le cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice Appalti;
 - b. l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti alla gara, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione esclude i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla

- base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
- c. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del Codice, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del Codice Appalti, partecipante alla gara;
 - d. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzio stabile) del Codice Appalti, partecipante alla gara.
6. L'insussistenza delle cause di esclusione è provata, pena l'esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. (il "DPR 445"). Le dichiarazioni devono essere accompagnate da un documento valido del sottoscrittore in cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza. Se firmata da un procuratore, alla dichiarazione deve essere allegata la relativa procura, o fotocopia della stessa, dichiarata conforme con le modalità di cui agli artt. 19 e 19 *bis* del DPR 445. Per le imprese stabilite in altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 del Codice Appalti.
7. Tutti i Concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui alle sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara. In particolare, saranno ammessi unicamente i concorrenti che:
- a. siano iscritti alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara. Detto certificato dovrà essere completo di nulla osta antimafia ai fini dell'art. 10 della Legge n. 575 del 1965. Qualora il soggetto non sia obbligato all'iscrizione alla Camera di Commercio, dovrà produrre una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445 che attesti il mancato obbligo e di non trovarsi in una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia). Per i soggetti non stabiliti in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 del Codice Appalti;
 - b. osservino ed applichino integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del Contratto, rispettino tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
 - c. dichiarino di aver preso visione del bando di gara e del Capitolato e ne accettino espressamente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
 - d. possiedano i requisiti di capacità economica e di capacità tecnica richiesti alle sezioni III.2.2) e III.2.3) del bando di gara.

Art. 10 – Gruppo di Lavoro

1. Per l'espletamento del Servizio è richiesto un gruppo di lavoro articolato in relazione alle funzioni principali descritte nell'articolo 5 del Capitolato. Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate, il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie, dovrà essere costituito almeno, a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:
 - a. 1 esperto con almeno 15 anni di esperienza nel coordinamento e nella gestione di progetti complessi aventi come ambito di intervento l'analisi delle politiche formative, l'analisi dei fabbisogni professionali e formativi, lo studio delle dinamiche del mercato del lavoro;

- b. 2 esperti con almeno 10 anni di esperienza nello studio e nell'analisi delle politiche formative, che abbia anche acquisito una significativa conoscenza delle dinamiche e caratteristiche di settore del territorio siciliano;
 - c. 3 esperti con almeno 5 anni di esperienza nel campo della metodologia della ricerca sociale, che abbiano maturato anche significative esperienze nel campo della formazione professionale e delle politiche del lavoro.
2. L'esperienza professionale del gruppo di lavoro dovrà essere documentata con *curriculum* sottoscritto, a pena di esclusione, dal singolo interessato. Inoltre, ciascun componente il gruppo di lavoro deve fornire una dichiarazione scritta, a pena di esclusione, di impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del Servizio. Il gruppo di lavoro indicato dall'Aggiudicatario in sede di gara non potrà essere modificato senza il preventivo consenso dell'Amministrazione. Qualora l'Aggiudicatario, durante lo svolgimento del Servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti analoghi o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di specifica documentazione.
3. Nessuno dei componenti il gruppo di lavoro potrà risultare dipendente a tempo indeterminato di enti di formazione potenziali beneficiari degli interventi formativi di formazione.

FORMALITÀ E DOCUMENTAZIONE NECESSARIE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 11 - Modalità di presentazione dell'offerta

1. L'offerta, in lingua italiana, dovrà essere redatta in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti di pubblici servizi.
2. L'offerta, contenuta in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, recante la dicitura Gara con procedura aperta per l'affidamento della "CREAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI OSSERVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI REGIONALI E DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA" dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del sessantesimo giorno dall'invio del bando di gara per la pubblicazione sulla GUUE, all'indirizzo di cui all'art. 2 del Capitolato.
3. Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, tre buste separate, ognuna sigillata con ceralacca, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: A) "Documentazione", B) "Offerta tecnica", C) "Offerta economica".
4. La Busta A) "Documentazione" dovrà contenere, pena l'esclusione, i documenti richiamati all'art. 12 del Capitolato.
5. La Busta B) "Offerta tecnica" dovrà contenere l'offerta tecnica, consistente nei documenti indicati nell'art. 13 del Capitolato.
6. La Busta C) "Offerta economica" dovrà contenere i documenti indicati nell'art. 14 del Capitolato.

Art. 12 – Contenuti della Busta A) "Documentazione"

1. Ai fini della partecipazione alla gara, ciascun Concorrente, a pena di esclusione, deve presentare una domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, conforme al fac simile in allegato (Allegato 1). Nel caso in cui partecipino alla gara raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti all'atto della presentazione dell'offerta, la domanda deve essere sottoscritta

dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura. La domanda deve contenere in allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a. dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del DPR 445, oppure, per i Concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il Concorrente:
 - i. indica il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara. In caso di sottoscrizione di soggetti diversi dal legale rappresentante, originale o copia autentica della relativa procura;
 - ii. attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, del Codice Appalti e precisamente:
 1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 2. che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono nell'affidabilità morale e professionale. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE. L'esclusione, o il divieto, operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in

- ogni caso, l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 11 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.;
 5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici dell'AVCP;
 6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dell'Amministrazione e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
 7. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 8. che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'AVCP non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
 9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, segnatamente:
 - a. di non essere assoggettato a tali norme; o
 - b. di avere ottemperato a tali norme, o
 - c. in caso di situazioni particolari, di avere ottemperato alle norme di cui alla legge 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale;
 - d. indicando il competente Ufficio Provinciale presso cui tale ottemperanza può essere verificata;
 11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
 12. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
 13. che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste al punto 2), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dell'AVCP;

14. di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura, o, alternativamente, di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
- iii. dichiara, in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria:
1. di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2008) un fatturato globale non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara. In caso di raggruppamenti, o consorzi, il fatturato richiesto dovrà essere posseduto per almeno il 50% dal soggetto capofila/mandatario e per non meno del 10% da ciascuno degli altri soggetti raggruppati;
 2. di aver realizzato nell'ultimo triennio (2006-2008) un fatturato relativo a servizi nei settori oggetto di gara - segnatamente di studio, rilevazione, monitoraggio, formazione e diffusione nell'ambito del settore della formazione professionale, anche non congiuntamente - non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni). In caso di raggruppamenti, o consorzi, il fatturato richiesto dovrà essere posseduto per almeno il 50% dal soggetto capofila/mandatario e per non meno del 10% da ciascuno degli altri soggetti raggruppati;
- iv. dichiara, in relazione ai requisiti di capacità tecnica:
1. di aver realizzato nell'ultimo triennio (2006-2008) almeno un servizio analogo alle attività oggetto di gara, comprensivo di attività di studio, rilevazione, monitoraggio, formazione e diffusione nell'ambito del settore della formazione professionale. In caso di raggruppamenti, o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto integralmente da almeno uno dei soggetti raggruppati;
 2. di avere nella propria disponibilità una sede operativa nel territorio della Sicilia, atta a garantire continuità di presenza nell'espletamento del Servizio, o, qualora ne fossero privi, di impegnarsi ad aprirne una entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto. In caso di raggruppamenti, o consorzi, il requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme;
- v. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- vi. di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara e nel Capitolato;

- vii. di osservare ed applicare integralmente, nonché di impegnarsi, nello svolgimento del Contratto, ad osservare ed applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del Contratto, di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
 - viii. di osservare ed applicare integralmente, nonché di impegnarsi, nello svolgimento del Contratto, ad osservare ed applicare tutte le norme applicabili in materia di sicurezza;
 - ix. nel caso di consorzi cooperativi e artigiani: dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. Relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Si ricorda che, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
 - x. nel caso di consorzi stabili: dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
 - xi. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dichiarazioni, rese da ogni partecipante, attestanti:
 - 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi, o GEIE;
 - 3. la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che saranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi sarà eseguita da ciascun concorrente;
 - xii. di non avere attualmente in corso servizi di assistenza tecnica con la Regione Sicilia.
- b. nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - c. nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;
 - d. in caso di avvalimento, documentazione prevista all'articolo 49, comma 2, del Codice Appalti;
 - e. certificato di iscrizione nel registro delle imprese riportante la dicitura antimafia e l'annotazione fallimentare, ovvero dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, ovvero documenti equipollenti per i soggetti residenti in altri Stati dell'Unione Europea, ovvero dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445 che attesti il mancato obbligo di iscrizione e di non trovarsi in una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia);
 - f. cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo a base di gara, conformemente a quanto stabilito dall'art. 75 del Codice Appalti, prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che deve contenere, a pena d'esclusione:

- i. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- ii. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale *ex art. 1944 c.c.*;
- iii. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 c.c.;
- iv. la validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- v. ai sensi dell'art. 75, comma 8 del Codice Appalti, impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice Appalti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito o costituendo, la cauzione dovrà essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;

- g. in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria, due referenze bancarie rilasciate da banche o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che specifichino testualmente "In relazione alla CREAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI OSSERVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI REGIONALI E DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA, come da gara bandita dalla REGIONE SICILIA, Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione - Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, si attesta la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario";
- h. prova del pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il pagamento della contribuzione avviene attraverso una delle seguenti modalità:
 - i. versamento *online*, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in *homepage* sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
 - ii. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
 1. il codice fiscale del Concorrente;
 2. il CIG che identifica la procedura;
 - iii. per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

1. il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
 2. il CIG che identifica la procedura.
- iv. Gli estremi del versamento non effettuati *online* sul Servizio riscossione contributi devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>;
 - v. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia costituito o costituendo, il versamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è unico ed è effettuato dalla capogruppo;
- i. ai fini dell'osservanza del Protocollo di legalità, nella Busta A) "Documentazione di gara" dovranno essere inserite, altresì, le seguenti dichiarazioni:
 - i. *"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare"*;
 - ii. *"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati."*;
 - iii. *"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza."*

Art.13 - Contenuti della Busta B) "Offerta tecnica"

1. L'offerta tecnica dovrà contenere, a pena d'esclusione, la descrizione delle attività che il Concorrente intende realizzare per l'esecuzione del Servizio oggetto dell'incarico, articolate coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato, e del gruppo di lavoro che realizzerà il Servizio.
2. L'offerta tecnica dovrà essere esposta in un documento della dimensione massima di n. 50 cartelle in formato A4, comprensive di tavole e grafici e della descrizione del gruppo di lavoro, esclusi i *curricula*.
3. Nessun importo economico deve essere riportato nell'offerta tecnica pena l'esclusione.
4. L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante del Concorrente.
5. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito l'offerta dovrà essere siglata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, l'offerta dovrà essere siglata e sottoscritta unicamente dal legale rappresentante del soggetto mandatario, o dal legale rappresentante del consorzio.
6. All'offerta dovranno essere allegati i *curricula* di tutti i componenti il gruppo di lavoro che realizzerà il servizio, debitamente sottoscritti dai titolari, attestanti l'esperienza professionale posseduta
7. L'offerta tecnica vincola l'Aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.

Art. 14 - Contenuti della Busta C) "Offerta economica"

1. L'offerta economica, pena l'esclusione, dovrà contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del Servizio, al netto dell'IVA. L'offerta economica dovrà, inoltre, contenere un prospetto che, per ciascun ambito di attività, riporti il

numero di giornate uomo ed il relativo costo unitario offerto per figura professionale. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

2. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento.
3. Per eventuali verifiche dell'anomalia dell'offerta, l'Amministrazione adotterà le modalità di cui agli artt. 87 e 88 del Codice Appalti.
4. L'offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante del Concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito l'offerta dovrà essere siglata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, l'offerta dovrà essere siglata e sottoscritta unicamente dal legale rappresentante del soggetto mandatario, o dal legale rappresentante del consorzio.

Art. 15 - Possibilità di suddivisione del Servizio, inammissibilità delle varianti, subappalto

1. Non sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile.
2. Non sono ammesse offerte in variante.
3. Non è ammesso il subappalto.

Art. 16 - Nomina della Commissione e svolgimento della gara

1. Per l'espletamento del procedimento di gara è nominata, ai sensi dell'art. 84 del Codice Appalti, una commissione di valutazione composta da non meno di tre membri (la "Commissione"). Le operazioni di gara avranno inizio il giorno stabilito presso l'indirizzo di cui al bando di gara. Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione saranno descritte da appositi verbali e si svolgeranno come di seguito illustrato:
 - a. la Commissione di gara procede - in seduta pubblica - all'apertura delle Buste A ed alla verifica della presenza della documentazione richiesta;
 - b. in seguito, in seduta riservata, la Commissione esamina la documentazione di cui alle Buste A, e valuta la sussistenza dei requisiti minimi richiesti. Essa potrà, eventualmente, richiedere documenti e informazioni complementari, ai sensi dell'art. 46 del Codice Appalti;
 - c. in successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai Concorrenti mediante fax, la Commissione procede, ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti, al sorteggio delle offerte - nella misura minima del 10% delle offerte pervenute - sulle quali effettuare il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa;
 - d. in seduta privata, la Commissione procederà a verificare il possesso dei requisiti in capo ai Concorrenti sorteggiati, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Codice Appalti;
 - e. la Commissione procederà, in successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai Concorrenti mediante fax, all'apertura delle Buste B, al fine di verificarne il contenuto;
 - f. successivamente, la Commissione valuterà, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nelle Buste B sulla base dei criteri stabiliti nel bando e riportati nel Capitolato, assegnando a ciascuna offerta un punteggio secondo i criteri indicati nell'art. 18 del Capitolato;
 - g. terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai Concorrenti mediante fax, a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti ed all'apertura delle offerte economiche contenute nelle Buste C, dandone lettura;

- h. in questa fase, l'Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;
 - i. infine, la Commissione provvederà, in seduta riservata, a stilare una graduatoria delle offerte, definita sommando il punteggio delle valutazioni tecniche ed economiche. L'offerta che ottiene il punteggio più elevato è selezionata come economicamente più vantaggiosa.
2. Si procederà alla individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del Codice Appalti ed alla verifica delle offerte eventualmente anomale, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 87 e 88 del Codice Appalti. Devono ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. Completate le operazioni di gara, la Commissione formerà la graduatoria degli offerenti e rimetterà gli atti e i verbali di gara all'Amministrazione.

Art. 17 – Controlli sul possesso dei requisiti

1. Ai fini dell'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 48 del Codice Appalti, i requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere provati mediante la produzione dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o dagli altri destinatari pubblici e/o privati.
2. Nel caso non fosse possibile esibire i certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo da parte dei destinatari.

Art. 18- Criteri di aggiudicazione

1. Il Servizio è affidato, ai sensi degli artt. 81 e 83 del Codice Appalti, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione:
 - a. Offerta tecnica (max. punti 800/1.000)
 - b. Offerta economica (max. punti 200/1.000)
2. Per l'OFFERTA TECNICA i punti sono così dettagliati:
 - a. innovatività metodologica e organizzativa e qualità dei servizi e delle forniture offerti: massimo 300 (trecento) punti;
 - b. qualità ed esperienza delle figure professionali impegnate: massimo 200 (duecento) punti;
 - c. composizione quantitativa del gruppo di lavoro offerto: massimo 100 (cento) punti;
 - d. quantità delle forniture e dei servizi offerti: massimo 50 (cinquanta) punti;
 - e. coerenza tra i servizi offerti e i mezzi messi a disposizione: massimo 150 (centocinquanta) punti.
3. Per l'OFFERTA ECONOMICA (max. 200/1.000), i punti sono attribuiti sulla base della seguente formula:
 - a. $p = (C_{min}/C_{off})^{1/2} \times 200$, dove
 - b. C_{min} = è il compenso minimo richiesto
 - c. C_{off} = è il compenso richiesto dal concorrente in esame.
4. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.
5. In caso di parità di punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) l'appalto sarà aggiudicato al concorrente con offerta economica più bassa.
6. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che comunque sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 19 – Aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice Appalti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, all'Aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati in sede di gara, è richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. A tal fine, l'Aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria dovranno presentare
 - a. copia autentica dei bilanci compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari, ovvero, in caso di impossibilità per giustificati motivi, altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione;
 - b. attestazioni delle amministrazioni committenti per i servizi analoghi dichiarati in sede di gara. Nel caso non fosse possibile esibire i certificati, i concorrenti potranno produrre una copia dei contratti relativi ai servizi resi, unitamente alla copia delle fatture comprovanti l'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo da parte dei destinatari.
2. Nel caso in cui tali soggetti non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, gli stessi sono esclusi dalla gara, si applicano le sanzioni previste e si procede alla conseguente nuova aggiudicazione.
3. A seguito della verifica di cui ai commi precedenti, il Committente provvederà, previa verifica della regolarità e legittimità degli atti di gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria, all'aggiudicazione definitiva. Detto termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti pervengono all'organo richiedente. L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ad ogni Concorrente.
4. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai fini della stipulazione del Contratto, l'Amministrazione inviterà l'Aggiudicatario, anche a mezzo fax, a produrre la seguente documentazione o altra equipollente, tenuto conto dello Stato in cui ha sede legale lo stesso:
 - a. ove dichiarato, certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o ai registri professionali, con dicitura antimafia, o altro equipollente, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di aggiudicazione attestante l'attività specifica svolta e, in caso di società, il nominativo o i nominativi delle persone titolari delle cariche sociali e recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9, comma 1, del DPR n. 252/98;
 - b. certificato del Tribunale competente per giurisdizione rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di aggiudicazione, nel quale siano riportati i nominativi e le generalità delle persone titolari delle cariche sociali e la ragione sociale della Società, nonché l'attestazione che la medesima non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero non abbia in corso procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
 - c. certificato generale del Casellario Giudiziario in data non anteriore a tre mesi a quella dell'aggiudicazione della gara, rilasciato dalla competente autorità. Tale certificato deve essere prodotto:
 - i. per imprese individuali, dal titolare e dal direttore tecnico, se questi è una persona diversa dal titolare;
 - ii. dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - iii. da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
 - iv. da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, nel caso di società di qualunque altro tipo.
 - d. cauzione definitiva, nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, costituita nelle forme di legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del Capitolato.
5. Nel caso di raggruppamento o consorzio, la predetta documentazione deve essere prodotta per ciascun componente.

6. Ove l'aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data indicata nel suddetto invito non abbia ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto sopra richiesto, o non si sia presentato per la firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione convocherà il concorrente che segue immediatamente in graduatoria per la sottoscrizione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste.

Art. 20 - Cauzione definitiva

1. L'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, in sede di stipulazione del Contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del Codice Appalti, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avviene ai sensi dell'art. 113 del Codice Appalti.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice Appalti da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Art. 21 - Referente

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, l'Aggiudicatario indicherà un proprio rappresentante definito Referente. In caso di sostituzione del Referente, dovrà esserne data tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'Amministrazione.

Art. 22 – Piano di lavoro

1. L'Aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, dovrà tradurre, anche con eventuali miglioramenti richiesti dall'Amministrazione, l'offerta tecnica presentata in un piano di lavoro generale, che illustrerà il quadro delle attività con il relativo cronoprogramma.
2. Il piano di lavoro dovrà essere approvato - eventualmente con modifiche - dall'Amministrazione.
3. L'Aggiudicatario dovrà avviare le attività descritte nel piano di lavoro entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 23 – Proprietà delle risultanze del Servizio

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione

dell'esecuzione del Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

2. L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

Art. 24 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

1. L'Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, man levando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il Servizio. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del Servizio anche ove non sia aderente alle associazioni stipulanti, o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 25 - Tempistica

1. Per lo svolgimento delle varie azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi, l'Appaltatore dovrà rispettare la tempistica formulata nell'offerta e le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Amministrazione.

Art. 26 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio

1. L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il Contratto nei confronti dell'Appaltatore qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali, intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
2. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato al Servizio prestato e a un indennizzo commisurato alla quota di Servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.
3. L'Amministrazione avrà, inoltre, la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del Contratto stipulato, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'Appaltatore.

Art. 27 – Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo verrà così corrisposto:
 - a. fino all'80% (ottanta per cento) dell'importo aggiudicato, si procederà ai pagamenti dei corrispettivi su presentazione di fattura relativa all'attività svolta in ciascuno dei periodi cui si riferiscono le relazioni intermedie così come saranno specificati nel Contratto;
 - b. il saldo finale, pari al 20% (venti per cento) dell'importo aggiudicato, sarà pagato a seguito di presentazione della relazione finale e della verifica contabile dei servizi da parte dell'Amministrazione. Le fatture devono indicare la linea di servizio appaltato cui si riferiscono.
2. I pagamenti intermedi saranno disposti su presentazione, e previa positiva valutazione, della seguente documentazione, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:
 - a. relazione sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
 - b. una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nel periodo di riferimento del pagamento intermedio, già trasmessi all'amministrazione;
 - c. una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamente per ciascuna delle professionalità indicate in sede di offerta, e l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta per il periodo di riferimento.
3. Il pagamento del saldo sarà disposto su presentazione e previa positiva valutazione della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:
 - a. relazione finale sull'attività svolta contenente la descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato per il periodo di riferimento;
 - b. una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell'intero periodo di svolgimento del Servizio, già trasmessi all'Amministrazione;
 - c. una tabella con l'indicazione delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate nell'intero periodo di svolgimento del Servizio, in relazione a quanto previsto nell'offerta.
4. La liquidazione dei corrispettivi avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione, da parte dell'Amministrazione, delle sopra menzionate relazioni. L'Amministrazione formula il proprio parere sulle relazioni entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Entro i 60 (sessanta) giorni dall'approvazione, l'Amministrazione, se attesta l'avvenuta corretta esecuzione del Servizio, rilascia su richiesta dell'Appaltatore copia autentica della relazione con visto di approvazione per lo svincolo previsto in tema di fidejussioni.
5. La suddetta liquidazione avverrà mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'Appaltatore. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture.
6. Su richiesta dell'Appaltatore potrà essere erogata, previa fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata nel rispetto della normativa nazionale e regionale per la medesima cifra, un'anticipazione pari, al massimo, al 10% (dieci per cento) dell'offerta economica.
7. Detta anticipazione è compensata nella misura del 50% (cinquanta per cento) sui corrispettivi relativi al primo quadrimestre del secondo anno di Contratto e, per il restante 50% (cinquanta per cento), sui corrispettivi del primo quadrimestre del terzo anno di Contratto, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla compensazione medesima in via anticipata in caso di accertata incapienza dei corrispettivi dei predetti quadrimestri.

Art. 28 – Altri oneri ed obblighi dell'Appaltatore

1. Oltre a quanto stabilito in precedenza, sono a totale carico dell'Appaltatore, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
 - a. tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
 - b. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del Servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione e per tutta la sua durata;
 - c. la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che, a giudizio del Committente, non risultassero eseguiti a regola d'arte;
 - d. l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 - e. l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del Servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto.
2. In tal senso, l'Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, VERIFICHE E PENALI

Art. 30 – Comitato di indirizzo

1. Al fine di orientare le attività del Servizio e di garantire la puntuale verifica dello stato di avanzamento dello stesso, nonché di valutarne le possibilità di consolidamento e sostenibilità sarà costituito un Comitato di indirizzo. Il Comitato avrà il compito di:
 - a. definire linee guida relative al quadro generale del Servizio da realizzare;
 - b. verificare e validare i risultati conseguiti *in itinere* e per ognuna delle attività previste dall'art. 4 del Capitolato.
2. Saranno membri del Comitato:
 - a. L'assessore responsabile del Dipartimento regionale della Formazione professionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b. il Dirigente responsabile della funzione di Autorità di Gestione, o suo delegato;
 - c. un rappresentante del Dipartimento regionale della Formazione Professionale in qualità di Autorità di Gestione del POR FSE , con compiti di segreteria tecnica del Comitato;
 - d. due rappresentanti nominato congiuntamente dalle organizzazioni datoriali di categoria;
 - e. tre rappresentanti nominati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria;
 - f. un rappresentante dell'Appaltatore, o suo delegato.
3. Il Comitato si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno. Sono possibili sessioni straordinarie, ovvero consultazioni per procedura scritta, su istanza del Presidente o di almeno 2 (due) rappresentanti del Comitato.
4. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza.

Art. 31 – Verifiche

1. L'Amministrazione ha la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, a verifiche e controlli sullo svolgimento del Servizio da parte dell'Appaltatore.
2. Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Appaltatore è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'Amministrazione. Qualora l'Appaltatore si rifiuti di provvedere, l'Amministrazione applicherà la penale prevista nel

successivo capovero ed eventualmente si riserva di provvedere con altro fornitore, imputando i costi all'Appaltatore stesso.

3. Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nell'Offerta Tecnica, ovvero diversamente concordata con la committente la Amministrazione, imputabili all'aggiudicatario all'Appaltatore, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale di 500,00 (cinquecento/00) euro al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dall'Amministrazione committente.
4. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'Amministrazione committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione cauzione definitiva salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione committente di risolvere il Contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 32 – Risoluzione anticipata

1. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente Capitolato, ai sensi dell'art. 1662 c.c., l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata A.R., intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla realizzazione di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
2. Il Contratto sarà risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a. inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato dall'offerta tecnica, o ;
 - b. accertata esecuzione di parte del Servizio in subappalto non autorizzato;
 - c. cessione parziale o totale del contratto;
 - d. qualora l'ammontare delle penali superi il 20% dell'importo contrattuale.
3. Il provvedimento di risoluzione del Contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. All'Appaltatore, oltre alla risoluzione contrattuale, verrà trattenuto il deposito cauzionale, ferma restando la possibilità, per l'Amministrazione, di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 33 - Riservatezza

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dai Concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del Contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.lgs.196/2003.
2. I Concorrenti devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza in conseguenza del Servizio reso vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 34 - Legge applicabile e foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di Palermo, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 35 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale.